

Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese

*Con le modifiche approvate dall'Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese
del 29 ottobre 2016*

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

1. Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria del Credito Valtellinese S.p.A. (“Banca”).
2. Il Regolamento si applica in tutti locali in cui si svolge l’Assemblea, compresi quelli eventualmente collegati a distanza in conformità alle previsioni dell’articolo 2 che segue.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché le norme dello statuto sociale vigente della Banca (“Statuto”), disposizioni e norme che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni del Regolamento, prevalgono su queste ultime.
4. Il Regolamento è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Banca e, in occasione delle Assemblee, presso i luoghi in cui si svolgono le riunioni assembleari, nonché sul sito internet della Banca.

CAPO II - COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Articolo 2

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dello Statuto, hanno diritto di partecipare all’Assemblea in proprio o per rappresentanza legale o volontaria (i “Legittimati all’Intervento”).
2. Allo svolgimento dei lavori possono assistere anche persone diverse dai Legittimati all’Intervento – quali ad esempio esperti, analisti finanziari e giornalisti – purché invitate dal Presidente e accreditate per singola Assemblea, previa identificazione e ritiro di apposito contrassegno presso le postazioni incaricate.
3. Le modalità e i termini per la partecipazione all’Assemblea vengono indicati nell’avviso di convocazione.
4. L’avviso di convocazione potrà prevedere che l’intervento e/o il voto in Assemblea possano essere esercitati mediante sistemi di comunicazione a distanza, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 12 dello Statuto; in tal caso, nell’avviso di convocazione saranno indicate le sedi in cui sarà possibile il collegamento a distanza, precisando se si potrà partecipare alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno ed esprimere il proprio voto anche in tali sedi.
5. Inoltre, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nell’articolo 12, comma 5, dello Statuto, l’avviso di convocazione potrà prevedere la possibilità, anche senza la necessità della presenza fisica all’Assemblea da parte del Legittimato all’Intervento, di esercitare il diritto di voto prima o durante lo svolgimento dell’assemblea stessa mediante utilizzo di mezzi elettronici. L’avviso di convocazione specificherà in tali casi le modalità con le quali sarà possibile esercitare tale diritto come, ad esempio, l’allestimento di appositi centri di voto nei quali i Legittimati all’Intervento potranno recarsi per esercitare il diritto di voto, previa identificazione ai sensi dell’articolo 3 che segue.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, le regole, le istruzioni e le tempistiche di partecipazione e/o di voto stabilite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Presidente nell’esercizio dei propri poteri varranno anche nei confronti dei Legittimati all’Intervento presenti nelle sedi collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza e per i Legittimati all’Intervento che si avvarranno della possibilità di esercitare il diritto di voto

mediante mezzi elettronici a distanza ai sensi del comma 5 che precede.

Articolo 3

1. I Legittimati all'Intervento sono tenuti ad esibire agli incaricati della Banca i documenti che ne consentano l'identificazione personale e la verifica della legittimazione ad intervenire e/o votare in Assemblea per sé e/o per gli eventuali rappresentati, unitamente alla relativa delega debitamente compilata.
2. Gli incaricati della Banca, effettuati i dovuti riscontri, rilasceranno o valideranno (qualora già in possesso del partecipante) i biglietti di ammissione e consegneranno la/le relativa/e scheda/e di votazione o i dispositivi elettronici da utilizzarsi per il voto e/o per la richiesta di intervento nei casi previsti dallo Statuto.
3. Eventuali contestazioni sul diritto di partecipare all'Assemblea saranno decise dal Presidente.

Articolo 4

1. La procedura di identificazione personale e di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo o nei luoghi di svolgimento dell'Assemblea un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea nell'avviso di convocazione.
2. Tutti coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a presentare il biglietto di ammissione per la registrazione dell'uscita; nel caso di rientro, essi sono parimenti tenuti a presentare il biglietto di ammissione per la registrazione dell'ingresso.

Articolo 5

1. All'ora prevista nell'avviso di convocazione, la presidenza dell'Assemblea viene assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ai sensi dello Statuto, ovvero, in caso di assenza dei predetti, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto, può essere coadiuvato da scrutatori designati ai sensi del successivo articolo 9.

Articolo 6

1. L'elenco nominativo dei Legittimati all'Intervento partecipanti all'Assemblea, con specificazione delle deleghe conferite, verrà fatto risultare in apposito allegato al verbale assembleare, unitamente all'elenco di coloro che si sono allontanati.
2. Non appena raggiunti i quorum previsti dallo Statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; in caso contrario, trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta ovvero non validamente costituita l'Assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Articolo 7

1. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina del segretario designato per la redazione del verbale, a meno che la verbalizzazione venga affidata dal Presidente medesimo ad un notaio.
2. Il segretario ed il notaio possono avvalersi di apparecchi di registrazione ai soli fini di ausilio nella predisposizione del verbale.

Articolo 8

1. Il Presidente dispone, nelle sale in cui si svolge l'Assemblea, anche ove collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza, nonché negli eventuali centri di voto, di un servizio d'ordine assolto dal personale della Banca, fornito di appositi segni di riconoscimento.
2. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

Articolo 9

1. Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, propone all'Assemblea la nomina di uno o più scrutatori, scelti tra i Legittimati all'Intervento presenti; costoro avranno il compito di assistere il Presidente e di coordinare le operazioni di voto e di scrutinio, coadiuvati da un congruo numero di addetti.
2. Nel caso in cui l'Assemblea, ai sensi dello Statuto, si svolga in più luoghi collegati mediante sistemi di comunicazione a distanza, ovvero nel caso in cui vengano allestiti uno o più centri di voto, in ciascuno di detti luoghi dovrà essere presente almeno uno scrutatore al fine di agevolare il regolare svolgimento degli interventi e delle operazioni di voto.

Articolo 10

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e la maggioranza dei presenti non vi si opponga, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori.
2. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un periodo di tempo contenuto, motivando la decisione.
3. Nel caso in cui l'Assemblea si svolga in più luoghi collegati mediante sistemi di comunicazione a distanza, l'interruzione del collegamento tale da impedire lo svolgimento dei lavori assembleari determina la sospensione dei lavori medesimi. Allo stesso modo, ove non fosse possibile per qualsiasi motivo esercitare il diritto di voto a distanza, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, con le modalità e nei termini eventualmente previsti nell'avviso di convocazione volta per volta, sarà necessario disporre la sospensione dei lavori assembleari.
4. Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione audio/video di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari.

CAPO III - DISCUSSIONE

Articolo 11

1. Il Presidente e/o, su suo invito, l'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero un componente dell'organo amministrativo o di controllo o un dirigente della società, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'Assemblea.
2. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, salvo che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine del giorno diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Articolo 12

Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente regolamento; spetta, parimenti, al Presidente di intervenire al fine di evitare abusi.

Articolo 13

1. Ogni Legittimato all'Intervento ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.
2. Coloro che intendono intervenire devono richiederlo agli incaricati presenti nelle sale, anche collegate tramite sistemi di comunicazione a distanza, mediante richiesta contenente, oltre al nome e cognome del Legittimato all'Intervento stesso, l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda si riferisce.
3. La richiesta di intervento può essere formulata anche mediante sistemi di comunicazione elettronica eventualmente disponibili durante i lavori assembleari.
4. La richiesta di intervento può essere formalizzata solo dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e purché prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta stessa.
5. Qualora per la richiesta di intervento si utilizzino sistemi elettronici, di ciò e delle modalità di utilizzo verrà data preventiva comunicazione all'avvio dei lavori assembleari.
6. Gli interventi, ai sensi della normativa vigente, vengono verbalizzati per riassunto dal segretario dell'Assemblea o dal notaio.

Articolo 14

1. Il Presidente o persona da lui designata risponde, anche previa sospensione ai sensi del precedente articolo 10, comma 2, ai Legittimati all'Intervento che hanno preso la parola dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero dopo che siano esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

Articolo 15

1. Ciascun Legittimato all'Intervento ha la possibilità di un solo intervento su ogni materia all'ordine del giorno, nell'ambito del quale può altresì esprimere la propria dichiarazione di voto.

Articolo 16

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, propone all'Assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento.
2. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita il Legittimato all'Intervento a concludere il proprio intervento.

Articolo 17

1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori. A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'argomento alla materia posta in discussione;
- nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
- nel caso di incitamento alla violenza od al disordine.

Articolo 18

1. Qualora uno o più Legittimati all'Intervento impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del regolamento.

2. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento dalle sale, anche collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza, delle persone precedentemente ammonite per tutta la fase della discussione.

Articolo 19

1. Esauriti tutti gli interventi e le relative risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Legittimato all'Intervento potrà prendere la parola.

CAPO IV – VOTAZIONI

Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 20

1. Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'articolo 18.

2. I provvedimenti di cui agli artt. 17 e 18 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 21

1. Le votazioni si compiono a scrutinio palese.

2. Se previsto nell'avviso di convocazione, la votazione potrà essere effettuata sia nelle sedi collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza, sia nei centri di voto allestiti o con le altre modalità stabilite nell'avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto e dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento.

Articolo 22

1. Il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi di votazione:alzata di mano o alzata e seduta, con prova e controprova, a mezzo schede, oppure potranno essere adoperati sistemi elettronici, anche a distanza, come previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Coloro che votano contro o si astengono devono fornire, secondo le indicazioni di volta in volta ricevute, il proprio nominativo al segretario dell'assemblea o al notaio per la verbalizzazione, salvo che ciò non risulti in via automatica dai sistemi di votazione elettronica utilizzati.

3. Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici, anche a distanza, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 del Regolamento.

Articolo 23

1. Il Presidente fissa il termine di tempo massimo entro il quale può essere espresso il voto.

2. Le tempistiche stabilite dal Presidente valgono anche per l'espressione del voto con le modalità e nei locali di cui all'articolo 2.

3. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga prima o dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messe in votazione.

Articolo 24

1. E' data facoltà ai sottoscrittori di liste per la nomina di Amministratori o di componenti il Collegio Sindacale ai sensi delle previsioni dello Statuto di designare un proprio rappresentante, ovvero più d'uno nei casi di cui al precedente articolo 2, che potranno presenziare alle operazioni di scrutinio.

Sezione II - Norme specifiche per la nomina del Collegio Sindacale

Articolo 25

1. Lo Statuto prevede e disciplina la votazione a mezzo liste per il rinnovo del Collegio Sindacale.

2. In presenza di una o più liste aventi i requisiti prescritti, la votazione avviene pertanto a mezzo scheda, anche in formato elettronico, che riporta in ordine cronologico di presentazione le liste ammesse con i nominativi dei candidati indicati nelle singole liste.

Articolo 26

1. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa con le seguenti modalità:

- la votazione ha luogo a mezzo di scheda, anche predisposta in formato elettronico, che riporta i nominativi di tutti i candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, lett. a), dello Statuto;
- prima di procedere alle votazioni il Presidente dell'Assemblea dà lettura dei nominativi che risultino regolarmente candidati e del relativo curriculum;
- gli aventi diritto di voto potranno, secondo le modalità riportate sulla scheda stessa o comunque comunicate dal Presidente, esprimere le loro preferenze fino ad un massimo

- pari al numero di sindaci da eleggere;
- fermo il rispetto delle norme statutarie relative alla composizione del Collegio Sindacale, risulteranno eletti sindaci effettivi il primo, il secondo ed il terzo candidato che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e risulteranno eletti sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato per numero di voti ottenuto.
2. Il candidato eletto con il maggior numero di voti sarà designato Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 27

1. Qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di singoli componenti del Collegio Sindacale che siano venuti a cessare nel corso dell'esercizio per rinuncia o altra causa diversa dalla scadenza, non si procede con il voto di lista, ma secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, dello Statuto.
2. In questo caso la nomina dei sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente, nelle ipotesi a) e c) del sopra citato comma 4, hanno luogo con modalità analoghe a quelle previste nel precedente articolo 26; viceversa, nell'ipotesi di cui al punto b) del sopra citato comma 4 dell'articolo 33 dello Statuto, si procede applicando alla procedura di votazione le regole contenute nel suddetto punto.

Sezione III - Norme specifiche per la nomina degli Amministratori

Articolo 28

1. La nomina degli amministratori viene effettuata in base a quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto.
2. Se la votazione avviene a mezzo liste, si applicano modalità analoghe a quelle descritte dal precedente articolo 25.
3. Nel caso in cui nessuna lista venga presentata o ammessa, la votazione avviene con modalità analoghe a quelle descritte dal precedente articolo 26, fermo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, comma 8, lett. f), dello Statuto.
4. Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a sostituire amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio, si procede alla sostituzione senza ricorso al voto di lista, applicando i criteri previsti dall'articolo 19, comma 1, dello Statuto. In questo caso la nomina avviene con modalità analoghe a quelle previste nel precedente articolo 27, in quanto compatibili con l'articolo 19 dello Statuto.

Sezione IV – Norme comuni per il voto relativo all'elezione degli organi sociali

Articolo 29

1. Nel caso in cui la votazione per il rinnovo delle cariche sociali avvenga sulla base di una o più liste riportate su scheda cartacea, il voto deve essere espresso con una crocetta apposta nel quadrato riportato a fianco di ogni singola lista. Pertanto, la scheda su cui non è riportata alcuna crocetta o altro segno si intende bianca. Se risulta votato un singolo nominativo, si intende votata la lista di appartenenza del nominativo. Se più liste sono votate o se, per il solo caso della nomina del Consiglio di Amministrazione, vi sono aggiunte rispetto ai nominativi indicati nella scheda, la scheda si intende nulla.
2. Nel caso in cui vengano utilizzate delle schede elettroniche, verranno fornite, di volta in

volta, le necessarie istruzioni per l'esercizio del voto.

3. Se due o più liste hanno ottenuto il medesimo numero di voti, sarà considerata prevalente la lista che è stata sottoscritta da azionisti che rappresentano la percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di azionisti; qualora le liste siano state sottoscritte dallo stesso numero di Soci, prevarrà quella presentata presso la sede sociale per prima, ove non diversamente previsto da disposizioni di legge.

Articolo 30

1. Qualora la votazione avvenga in assenza di liste nei casi previsti dai precedenti articoli 26, 27 e 28, si applicano ai fini della valutazione delle schede regole coerenti con le peculiari modalità delle singole votazioni, fermo restando che:

- non potranno essere presi in considerazione i voti espressi a favore di nominativi non candidati;
- il voto è valido con l'indicazione nella scheda anche del solo cognome di uno dei candidati, ma se vi sono più candidati con lo stesso cognome occorre aggiungere il nome proprio del candidato prescelto;
- a parità di voti, fermo quanto previsto all'articolo 18, comma 8, lettera d) dello Statuto, si intende eletto il più anziano di età.

Articolo 31

1. Qualora la votazione avvenga in assenza di liste nei casi previsti dai precedenti articoli 26, 27 e 28, si applicano ai fini della valutazione delle schede regole coerenti con le peculiari modalità delle singole votazioni, fermo restando che:

- non potranno essere presi in considerazione i voti espressi a favore di nominativi non candidati;
- il voto è valido con l'indicazione nella scheda anche del solo cognome di uno dei candidati, ma se vi sono più candidati con lo stesso cognome occorre aggiungere il nome proprio del candidato prescelto;
- a parità di voti, fermo quanto previsto all'articolo 18, comma 8, lettera d) dello Statuto, si intende eletto il più anziano di età.

Sezione V – Disposizioni finali

Articolo 32

1. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, qualora quest'ultimo abbia provveduto a redigere il verbale medesimo.

3. Il verbale viene redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione previsti dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile: la redazione del verbale potrà avvenire anche nei giorni successivi a quello della riunione, purché siano rispettati i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.

Articolo 33

1. Oltre a quanto previsto nel Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte dei Legittimati all'Intervento.

Articolo 34

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria.